



**SUA PROVINCIA DI BENEVENTO**

**STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE**  
**Servizio Appalti- Assistenza Amministrativa EE.LL.**

**Amministrazione Aggiudicatrice**  
**Comune di San Bartolomeo in Galdo**  
**(BN)**

Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice)

"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PLESSO SCUOLA SECONDARIA "DELFINA PETTINARO" – STRALCIO FUNZIONALE"" PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO BIANCHI"" (C.A.S 0620571824)

**CUP: G38E18000110002**

**CIG: 9518851457**

**SEZIONE I**  
**STAZIONE APPALTANTE (E INFORMAZIONI GENERALI)**

**1.1) Denominazione e indirizzo ufficiale**

Ai sensi e per l'effetto del codice degli appalti d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si indice procedura aperta, interamente telematica con, aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La presente procedura viene svolta dalla Stazione Unica Appaltante Provinciale della Provincia di Benevento in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2711 del 29/12/2022 per conto e nell'interesse del Comune di San Bartolomeo in Galdo, ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione saranno gestite, in qualità di committente, direttamente dal Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN)

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO**

**Denominazione e indirizzi**

**Denominazione ufficiale:** STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO  
PROVINCIA DI BENEVENTO

**Indirizzo postale:** Piazza Castello – Rocca dei Rettori

**Città:** Benevento

**Codice NUTS:** ITF32

**Codice postale:** 82100

**Paese:** Italia

**Persona di contatto:** Dr. Augusto Travaglione - tel. 0824-774111

e-mail: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

**Indirizzo del profilo di committente (URL):** <http://www.provincia.benevento.it>

**Denominazione e indirizzi**

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN)

**Indirizzo postale:** Corso Roma n. 30

**Città:** San Bartolomeo in Galdo

**Codice NUTS:** ITF32

**Codice postale:** 82028

**Paese:** Italia

**Persona di contatto:** RUP Ing. Giovanni DIURNO - tel. 0824-824654

e-mail: protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it

**Indirizzo del profilo di committente (URL):** <http://www.comune.sanbartolomeoingaldo.it>

**Intervento denominato:**

"Appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione plesso scuola secondaria "Delfina Pettinaro" – stralcio funzionale" presso l'istituto comprensivo statale "Leonardo Bianchi" (c.a.s 0620571824)

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Giovanni DIURNO. del Comune di San Bartolomeo in Galdo.

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara.

Il presente disciplinare contiene, altresì, le norme relative alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe.

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dal D.P.R. n. 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal D.P.R. n. 445/2000, dal D.Lgs. n. 82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalle disposizioni previste dalla documentazione di gara oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e

condizioni del Bando e degli altri atti di gara.

Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che:

1. per Portale/Sistema Telematico/Sistema/Piattaforma si intende il Portale Acquisti Telematici della Provincia di Benevento (di seguito denominato "Portale PAT") presente all'indirizzo <https://www.provincia-benevento.acquistitelematici.it>
2. per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della domanda e della correlata documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Il bando di gara è pubblicato sul profilo del committente <http://www.provincia.benevento.it>, sul sito <https://www.provincia-benevento.acquistitelematici.it>, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti <https://www.serviziocontrattipubblici.it>, e, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici, su n. 1 quotidiano a diffusione nazionale e su n. 1 quotidiano a diffusione locale.

**Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Giovanni Diurno.**

#### **1.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento**

- a) Atto di approvazione/aggiornamento progetto Definitivo: *delibera G.C. n° 107 del 28/11/2022*
- b) Indizione gara: *Determinazione del Comune di San Bartolomeo in Galdo R.G. n. 656 del 28/12/2022 ;*
- c) Fonte di finanziamento: Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 192 del 23/06/2021, D.P.C.M. del 28 luglio 2022 e circolare 37 del 09/11/2022, incentivo GSE ed Bilancio comunale.

Progetto definitivo validato dal RUP in data 25/11/2022

La presente procedura è afferente un investimento pubblico finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR). Pertanto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.47 del Decreto Legge del 31/05/2021 n. 77, convertito con legge n.108 del 29/07/2021, rubricato "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" nonché le modalità e i criteri applicativi delle misure previste nell'articolo suddetto, contenute nelle Linee Guida adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità – del 7/12/2021 (pubblicato in G.U. n.309 del 30/12/2021)"Linee Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria".

#### **1.3) Pubblicazione del bando e dell'esito di gara**

Il presente bando è pubblicato, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 29, comma 2 e dell'art. 36, comma 9, del Codice,

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

#### **1.4) Chiarimenti**

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura fino a 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, i chiarimenti e le informazioni riguardanti la procedura di gara saranno resi in forma anonima e generica, a beneficio di qualunque operatore interessato nella sezione dedicata alla Documentazione di gara della piattaforma <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>. Gli operatori interessati sono, pertanto, invitati a prendere periodicamente visione su tale sito di quanto eventualmente pubblicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la S.A. non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi

#### **1.5) Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Tutte le comunicazioni relative alla procedura svolte all'interno del Sistema dovranno di regola essere effettuate tramite l'Area di Messaggistica. L'Operatore Economico e la Amministrazione Aggiudicatrice si impegnano ad utilizzare l'Area

Messaggistica unicamente per comunicazioni relative alle operazioni compiute nel Sistema di e-Procurement.

L'Operatore Economico elegge a proprio domicilio l'Area Messaggistica del Sistema e l'indirizzo PEC dichiarato relativamente a tutte le attività svolte nell'ambito della piattaforma.

L'Operatore Economico si impegna a tenere costantemente sotto controllo l'Area Messaggistica del Sistema e le caselle e-mail e di Posta Elettronica Certificate indicate nel proprio profilo.

La S.A. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala avvengono mediante spedizione di messaggi di posta elettronica certificata (PEC). Le comunicazioni ai concorrenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella PEC indicata dal concorrente in sede di registrazione alla piattaforma telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell'area comunicazioni riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di PEC. In assenza di tale comunicazione l'Appaltante e il Gestore della Piattaforma Telematica non sono ritenuti responsabili dell'avvenuta mancanza di comunicazioni.

In caso di RTI/GEIE/aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura; pertanto, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di temporanea indisponibilità del Sistema, relativamente all'Area Messaggistica, sarà ammissibile effettuare le comunicazioni tramite gli altri recapiti indicati dall'Amministrazione Aggiudicatrice e dall'Operatore Economico.

#### **1.6) Ammissibilità di varianti**

Sono ammesse varianti, ed ammesse proposte migliorative ed integrative. Nel caso le migliorie proposte presentino problematiche relative ad aspetti di dettaglio, sarà obbligo dell'appaltatore impegnarsi ad eseguire, a sue spese, tutte le lavorazioni necessarie per adeguare il progetto, posto dalla stazione appaltante a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte, comprensiva anche dell'aggiornamento e adeguamento del PSC, alle proposte riportate in offerta, anche per quelle parti dell'opera potenzialmente coinvolte dall'intervenuta miglioria progettuale.

#### **1.7) La Piattaforma Telematica di Negoziazione**

La gara si svolgerà esclusivamente attraverso l'utilizzo di un sistema telematico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016.

Per l'espletamento della presente procedura la Provincia di Benevento si avvale della Piattaforma telematica accessibile al seguente link <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>, dove sono riportate le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla pagina [www.provincia.benevento.it](http://www.provincia.benevento.it) dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

#### **1.8) Dotazioni Tecniche**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 del d.lgs. n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

#### **1.9) Accesso Alla Piattaforma e Registrazione**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma e procedere alla registrazione.

La registrazione è gratuita e non comporta, in capo al Concorrente che la richiede, l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

In caso di RTI/Consorzio/GEIE, è sufficiente la registrazione della capogruppo mandataria, senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte dell'RTI/Consorzio/GEIE o dell'aggregazione di imprese retiste.

L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura (presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione delle offerte, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni). L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dalla Piattaforma.

Il concorrente ottiene l'utenza attraverso la registrazione dei dati del legale rappresentante, ovvero del procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

Con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, il concorrente si obbliga a dare per valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili al concorrente medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno della Piattaforma, pertanto, si intenderà direttamente imputabile al Concorrente registrato.

Al fine di poter rispettare i termini previsti per l'invio delle offerte e di prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

Per un supporto nella fase di esperimento della gara e per assistenza operativa per la partecipazione è possibile contattare il gestore della piattaforma Digital PA Srl, accedendo al link <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/helpdesk> aprendo un TICKET.

## SEZIONE II

### OGGETTO, TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDISIONE IN LOTTI

#### **II.1) Oggetto, luogo di esecuzione e modalità di determinazione del corrispettivo**

L'oggetto del presente appalto consiste nella "Progettazione esecutiva e nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del progetto di "Demolizione e ricostruzione plesso scuola secondaria "Delfina Pettinaro" – stralcio funzionale"" presso l'istituto comprensivo statale "Leonardo Bianchi"" (c.a.s 0620571824)."

Per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta si rimanda al testo del Capitolato Speciale di Appalto. Relativamente alla progettazione esecutiva si specifica quanto segue: l'appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo dei lavori. Per quanto stabilito dall'art. 23, comma 12, del D.lgs. 50/2016, l'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione. Il Capitolato Speciale d'Appalto contiene i dettagli della prestazione contrattuale richiesta relativa alla redazione del progetto esecutivo.

Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'appaltatore e recepite dal Comune.

Ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo e a quanto offerto in sede di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge. Per la progettazione esecutiva è richiesta la presentazione di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare ulteriori oneri a carico della stazione appaltante. Dopo la stipula del contratto, il RUP procederà alla consegna del servizio di progettazione esecutiva.

La verifica di coerenza tra i due livelli di progettazione sarà condotta ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 34 del Codice, nella documentazione di gara sono presenti nell'appalto specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017).

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo "a Corpo" ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d) del Codice.

#### **II.2) Inizio dei lavori, durata dell'appalto e tempi di esecuzione**

Per la redazione della progettazione esecutiva massimo 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, e non inferiore a giorni 50, con una riduzione massima di 10 giorni

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è quello definito in sede d'offerta ed accettato dall'amministrazione aggiudicatrice. Esso non dovrà essere, *comunque*, superiore a i 500 (Cinquecento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna, e non inferiore a giorni 440, con una riduzione massima di 60 giorni.

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe. In caso di ritardo nei tempi di esecuzione delle opere, si applicano le penali previsti dalla norma.

### SEZIONE III LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO

#### **III.1) Importo a base d'appalto**

a.1	Importo lavori a base di gara	€ 2.615.828,72
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 32.515,56
a.3	Importo complessivo lavori e sicurezza (a.1+a.2)	€ 2.648.344,28
a.4	Corrispettivo per la progettazione esecutiva comprensiva di cassa (IVA esclusa)	€ 60.265,42
a.5	IMPORTO TOTALE APPALTO (a.3+a.4)	€ 2.708.609,70
a.6	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (IVA esclusa) (a.5-a.2)	€ 2.676.094,42

L'oggetto di appalto riguarda la "Progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del progetto di "Demolizione e ricostruzione plesso scuola secondaria "Delfina Pettinaro" – stralcio funzionale" presso l'istituto comprensivo statale "Leonardo Bianchi" (c.a.s 0620571824)."

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione dell'esigenza che le

prestazioni contrattuali, per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, vengano eseguite in maniera unitaria e coordinata dallo stesso operatore economico al fine di garantirne l'ottimizzazione.

Il valore economico complessivo e il valore economico dei singoli lotti sotto indicati non costituisce l'indicazione di un corrispettivo contrattuale ma quantifica un fabbisogno presunto di servizi di ingegneria e di lavori di indagini.

Descrizione prestazione	Importo (€)	Principale/Secondaria	Subappaltabile
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	50.692,76	P	NO
Relazione Geologica	4.161,12	S	NO
Prestazioni e/o servizi integrativi	5.411,54	S	SI
<b>Importo totale a base di gara</b>	<b>60.265,42</b>	<b>60.265,42</b>	

L'importo a base di gara è comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali e oltre IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del Decreto Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 ad oggetto "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice", come da allegato 1 - Relazione tecnica, calcolo degli importi, prospetti economici, schema di convenzione che qui si riporta integralmente.

Si indicano di seguito la categoria e ID di progettazione prese a riferimento per il calcolo del suddetto onorario, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel citato D.M. 17/06/2016.

I progetti dovranno essere redatti con le modalità e la documentazione previste dal Decreto Legislativo n°50/2016 e dal D.P.R. n°207/2010 per le parti ancora vigenti;

È onere del progettista eseguire a proprio carico le indagini, incluse quelle geologiche, i rilievi, le prove specialistiche, e reperire tutti i dati necessari per la completa e corretta progettazione dell'intervento, rispettando i tempi contrattuali previsti. In ogni caso, i diversi livelli di progettazione saranno sottoposti a verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016. Qualora il professionista singolo o associato (RTP) aggiudicatario della presente gara non potesse svolgere dette indagini direttamente potrà affidarle in subappalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice.

Si precisa altresì, che relativamente alle figure professionali del geologo le stesse potranno essere inserite quali mandanti del raggruppamento temporaneo concorrente oppure potranno essere considerate in qualità di collaboratore professionale, ai sensi dell'art. 2230 del Codice Civile.

In ogni caso per questa figura professionale sopra indicata andranno indicati in fase di gara i dati (nome, cognome, data di nascita, residenza, dati di laurea, dati di iscrizione all'ordine professionale, dati di iscrizione alla cassa previdenziale, dati di assicurazione professionale, ecc...).

Si precisa infine che tale figura professionale (geologo), se indicata in qualità di mandante del raggruppamento temporaneo, dovrà rendere la documentazione utile alla partecipazione alla gara come specificata nel prosieguo del presente disciplinare; se, viceversa, verrà indicata quale collaboratore professionale (ai sensi dell'art. 2230 del Codice Civile), dovrà rendere una dichiarazione di accettazione dell'incarico relativa allo specifico appalto nonché dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Del Gruppo di Lavoro potranno, *altresì*, far parte tutti i collaboratori dei professionisti incaricati dello svolgimento dei servizi sopra indicati, *in particolare*:

- il professionista indicato per la progettazione esecutiva per l'espletamento della propria attività potrà avvalersi di uno o più collaboratori; tali professionisti dovranno essere in possesso di specifici titoli professionali (laurea, laurea breve, diploma) adeguati in relazione ai compiti di supporto che svolgeranno nei confronti del progettista;
- il professionista indicato quale coordinatore della sicurezza per l'espletamento della propria attività potrà avvalersi di uno o più collaboratori anch'essi in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 98. del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Per collaboratori devono intendersi, *a seconda della forma di partecipazione e della natura giuridica del concorrente*, alternativamente e/o cumulativamente: professionista associato; socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente, collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (o similare) su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 02/12/2016, n°263.

### III.2) Categorie delle lavorazioni

IV Lavorazioni	Categoria	Class.	Qualificazioni e obbligatoria	Importo (€)	%	Prevalente / Scorporabile	Subappaltabile (SI/NO)
Edifici civili e industriali	<b>OG1</b>	<b>III° Bis</b>	SI	<b>1.446.323,76</b>	54,61	Prevalente	SI
Opere strutturali speciali	<b>OS21</b>	<b>III°</b>	SI	<b>1.202.020,52</b>	45,39	Prevalente	SI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, comma 2, del Regolamento la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2, del Regolamento.

Il concorrente deve possedere Attestazione SOA nelle seguenti categorie OG1 - Classifica III° Bis - categoria OS21 classifica III°

Ai sensi dell'art. 92, comma 1, del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria prevalente è obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara.

### III.3) Categorie vevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori

OG1 per il 54,61%

OS21 per il 45,39%

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo della manodopera stimato per il presente affidamento ammonta ad euro 600.049,98.

### III.4 Subappalto

Il subappalto sarà disciplinato dall'articolo 105 del Codice dei contratti e successive modifiche e integrazioni in particolare art. 49, comma 2, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito in legge n.108/2021, che prevede modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni), convertito in L. 29/7/2021, n. 108, del cit. art. 105 introduce l'obbligo alle stazioni appaltanti, a partire dal 1/11/2021, di indicare nei documenti di gara quelle che sono le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto che, in considerazione di specifici elementi menzionati dallo stesso art. 49, dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario.

Relativamente ai lavori indicati riguardante la OS 21, trattasi di strutture, impianti e opere speciali elencate all'articolo 2 del d.m. n. 248 del 2016, in attuazione degli articoli 89, comma 11, e 105, comma 5, del Codice dei contratti, questi dovranno essere eseguiti dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei pertinenti requisiti di attestazione SOA, almeno per il 70% dei corrispondenti importi, la parte rimanente potrà essere subappaltata ad imprese in possesso dei pertinenti requisiti.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dal comma 4, lettera b), del predetto articolo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti e la dichiarazione del subappaltatore di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging),

della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui al comma 12, articolo 105, del Codice dei contratti pubblici

### III.5 Contabilità e pagamenti

L'appalto, ai sensi dell'art. 3, lettere dddd) del Codice, è "a corpo".

La contabilità dei lavori sarà effettuata *ai sensi della parte II, titolo IX, del Regolamento*; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Si precisa che, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Resta inteso che i pagamenti restano comunque subordinati all'effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore al Comune secondo le regole di rendicontazione previste dalla specifica linea di finanziamento.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare e ad accettare, a pena di nullità assoluta del contratto, tutte le disposizioni previste dall'art. 19, comma 7, del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n°3/2007 e dall'art. 3 della Legge 136/2010 "Tracciabilità di flussi finanziari". Si precisa che i suddetti obblighi si applicano anche ai subappaltatori e ai subcontraenti.

### Premio di accelerazione

*Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Decreto Legislativo n°77/2021 convertito in Legge n°108/2021*, è riconosciuto all'appaltatore il c.d. "premio di accelerazione" determinato per ogni giorno di anticipo dell'ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza contrattuale secondo gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui all'art. 113-bis comma 4 del Codice, alle seguenti condizioni:

- sia stato approvato dall'Amministrazione delegante il certificato di collaudo dei lavori con esito positivo, dal quale risulti che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte;
- il valore del premio sia contenuto nei limiti delle risorse destinate per "imprevisti" nel quadro economico dell'intervento, viceversa il premio è automaticamente ridotto in ragione della somma disponibile (e perciò senza alcuna pretesa risarcitoria da parte dell'appaltatore).

Rapportandosi ai criteri di calcolo della penale ex art. 113-bis comma 4 del Codice, il premio di accelerazione è pari a:

$$PA = Inc \times p\% \times gg.$$

dove

- *PA* è il premio di accelerazione;
- *Inc* è l'importo netto contabilizzato per i lavori eseguiti e collaudati;
- *p%* è la misura giornaliera della penale di ritardo fissata in contratto (compresa tra lo 0,3% e l'1%) e *gg.* sono i giorni di anticipata ultimazione.

In ogni caso PA non può superare complessivamente né il 10% dell'importo netto contrattuale (corrispondente all'importo netto dei lavori collaudati) né la somma disponibile per "imprevisti" secondo il quadro economico dell'intervento, viceversa il premio è automaticamente ridotto entro i predetti limiti, da cui:  $(10\% \times Inc) \geq PA \leq Imprevisti$ .

### III.6 Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice e del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 (cosiddetto Decreto Rilancio), è previsto la corresponsione a favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 30 % dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione (maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori). L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

L'anticipazione viene erogata, *salvo effettivo accreditato dei fondi da parte dell'Ente erogatore al Comune*, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile Unico del Procedimento; l'esecutore, però, decade dal beneficio dell'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

### **III.7 Revisione prezzi**

È ammessa la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo n°50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Decreto Legislativo n°50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dall'Amministrazione delegante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto con cui il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, procede alla determinazione, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui all'art. 29, comma 7, del Decreto Legge n°4 del 27/01/2022.

## **SEZIONE IV**

### **DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI**

#### **IV.1) La documentazione di gara comprende:**

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- MODELLO 1/A - Domanda di partecipazione impresa singola
- MODELLO 1/B - Domanda di partecipazione RTI, consorzi ordinari, GEIE
- MODELLO 1/C - Domanda di partecipazione aggregazione di rete
- MODELLO 1/D - Domanda di partecipazione dei consorzi stabili
- MODELLO 2 BIS – Dichiarazioni integrative al DGUE
- MODELLO 3 - Dichiarazioni in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Decreto Legislativo n°50/2016
- MODELLO 4 - Dichiarazione impresa Ausiliaria
- MODELLO 5 - Clausole speciali ed altre dichiarazioni sostitutive
- MODELLO 6 - Offerta tempo
- MODELLO 7 - Offerta economica
- MODELLO 8 Dichiarazione sull'accesso agli atti
- MODELLO 9 – Dichiarazioni ai sensi della normativa antimafia
- Atto di impegno
- ALLEGATO A – Patto d'integrità
- ALLEGATO B - Codice di comportamento
- ALLEGATO C - Piano triennale per la prevenzione della corruzione

Progetto Definitivo scaricabile dal link: <https://nextcloud.provincia.benevento.it/index.php/s/6egJA6Tt8LQZ528>

RG – Relazione Generale

RS1 – Relazione specialistica: Relazione sulla gestione delle materie

RS2 – Relazione specialistica: Relazione sulle interferenze

RS3 – Relazione specialistica: Relazione sulla concezione sistema sicurezza

RS4 – Relazione specialistica: Studio di fattibilità ambientale

IU – Inquadramento urbanistico  
IC – Inquadramento su catastale  
CME – Computo metrico estimativo  
EP – Elenco prezzi  
PSC – Piano di sicurezza e coordinamento  
CSP – Capitolato speciale d'appalto  
SC- Schema di contratto  
QE – Quadro economico  
IG – Stato di fatto: Inquadramento generale  
SFP – Stato di fatto: Pianta piano terra, pianta piano primo e pianta piano secondo  
SFPS – Stato di fatto: Prospetti  
SFS – Stato di fatto: Sezione A □ A'  
IG – Progetto: Inquadramento generale  
PT – Progetto: Pianta  
PT □ 1 – Progetto: Pianta superfici  
PRS – Progetto: Prospetti  
SZ – Progetto: Sezioni  
IIF – Progetto impianti: Relazione tecnica specialistica e grafici impianto idrico/fognario  
IT – Progetto impianti: Relazione tecnica specialistica e grafici impianto termico  
IE □ Progetto impianti: Relazione tecnica specialistica e grafici impianto elettrico  
IF □ Progetto impianti: Relazione tecnica specialistica e grafici impianto fotovoltaico  
IST □ Progetto impianti: Relazione tecnica specialistica e grafici impianto solare termico  
IA □ Progetto impianti: Relazione tecnica specialistica e grafici impianto antincendio  
RE – Progetto impianti: Relazione energetica  
Str1 – Strutture: Relazione di calcolo □ Tabulati – Relazione sui materiali – Piano di manutenzione  
Str2 – Strutture: Relazione geotecnica e sulle fondazioni  
Str3 – Strutture: Grafici: Pianta carpenteria copertura – Pianta solai – Sezione – Particolari  
Str4 – Strutture: Grafici: Armatura fondazione  
Relazione geologica  
VV – Verifica di vulnerabilità  
CAM - Relazione Criteri Ambientali Minimi

**In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:**

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale di Appalto.

In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.

#### IV.2) Consultazione e acquisizione

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: [www.provincia.benevento.it](http://www.provincia.benevento.it) e sul portale di e-procurement <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura di gara. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate sul sito istituzionale della S.A. e nell'apposita sezione "Documentazione di gara" di <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>

### SEZIONE V

#### SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

##### V.1) Soggetti ammessi alla gara

Ai sensi dell'art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla successiva SEZIONE VI del presente bando e secondo le modalità di cui agli artt. 62, 92, 93 e 94 del Regolamento.

In particolare, sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- operatori economici con idoneità individuale previsti dall'art. 45, comma 2, del Codice alle lettere:
  - a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
  - b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane;
  - c) consorzi stabili;
  
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva previsti dall'art. 45, comma 2, del Codice alle lettere:
  - d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo del Codice;
  - e) consorzi ordinari di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo del Codice;
  - f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
  - g) gruppo europeo di interesse economico;
  
- operatori economici di cui alle precedenti lettere d) ed e) che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti, *ai sensi dell'art. 92, comma 2, del Regolamento*, secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Non è ammessa, *altresì*, la partecipazione alla gara di concorrenti:

1. per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
2. partecipanti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Resta fermo quanto stabilito dai commi da 5 a 14 dell'art. 80 del Codice.

In particolare si evidenzia che si procederà all'esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto dell'operatore economico qualora si trovi in una delle situazioni, anche riferita ad un suo appaltatore nei casi di cui all'art. 105 del Codice, così come elencate all'art. 80, comma 5 del Codice (*Proposta di Linee Guida dell'ANAC*

*“Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del Codice” del 21 settembre 2016).*

In ogni caso, ai sensi dell’art. 80, comma 7, del Codice, l’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 sempre dello stesso articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

#### **V.1.1) Concorrente italiano o stabilito in Italia.**

I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono essere in possesso dell’attestazione per attività di costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del Codice ed art. 61 del Regolamento, regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria richiesta e per importo adeguato.

I concorrenti devono essere, *in caso di lavorazioni con classifica superiore alla II*, in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 e alla vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNICEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità, ai sensi degli artt. 63 e 76 del Regolamento.

Il possesso della Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale deve risultare dall’Attestazione SOA ovvero deve essere documentata con le medesime modalità previste per la presentazione dell’Attestato SOA, unitamente a copia semplice della domanda inoltrata alla competente SOA per la registrazione della Certificazione sull’Attestato SOA stesso.

L’impresa, in pendenza del rilascio del rinnovo dell’attestazione SOA, può partecipare alle procedure selettive nel caso in cui la stessa abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale (stipulando apposito contratto con la SOA) prima della scadenza del triennio. In tal caso l’impresa è tenuta a presentare copia del contratto stipulato con la SOA.

#### **V.1.2) Concorrente stabilito in altri Stati**

Ai sensi dell’articolo 45 del Codice, per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane riportati ai punti precedenti della presente SEZIONE è desunta dalla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane. I relativi requisiti di partecipazione possono essere verificati con le modalità di cui all’articolo 86 del Codice.

Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

#### **V.1.3) Raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.**

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, *ai sensi dell’articolo 45 del Codice*, e secondo quanto previsto dagli artt. 92, 93 e 94 del Regolamento sia in termini di qualificazione per la partecipazione sia in termini di esecuzione dei lavori.

*Ai sensi dell’articolo 48, comma 9 del Codice*, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara, *a pena di esclusione*, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 Regolamento. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, comma 2, lett. g) del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Bando per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del Codice, i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett.

b) (*consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane*), e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice (consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

A norma dell'art. 48, comma 14 del Codice, le disposizioni del medesimo all'art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui al comma 2, lett. f) del citato art. 45.

#### **V.1.4) Curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice, ai fini della partecipazione alla presente procedura di appalto:

- il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato;
- per le imprese che hanno presentato domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, se il decreto previsto dall'articolo 163 del medesimo regio decreto non è stato ancora depositato, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto;
- per le imprese ammesse al concordato preventivo non è necessario l'avvalimento dei requisiti di altro soggetto.

### **SEZIONE VI**

#### **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE**

##### **VI.1) Requisiti di ordine generale**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di esclusione dalle gare di appalto o non essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

I motivi di esclusioni di cui in precedenza si applicano anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice. Per i requisiti di ordine generale resta fermo quanto previsto dal comma 4 al 13 dell'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

*Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del Decreto Legislativo n°77/2021 convertito in Legge 108/2021, sono esclusi dalla gara* gli operatori economici non in regola, al momento della presentazione dell'offerta, con gli obblighi nei confronti dei disabili di cui alla Legge 68/1999.

**Sono esclusi, altresì,** gli operatori economici che non si obbligano, al momento della presentazione dell'offerta, di assicurare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Il predetto requisito è obbligatorio ed è comprovato dal concorrente, a pena di esclusione, sotto forma di dichiarazione d'impegno resa nella forma di cui all'art. 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza

In base alle "Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" pubblicate in G.U.

del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale, si evidenzia che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall'ISTAT per l'anno 2021 nel settore *costruzioni*, l'imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all'esecuzione dell'appalto.

In conseguenza di quanto sopra si limita l'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021 come di seguito:

- **A tutti gli operatori economici:** è fatto obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni)

*Ai sensi dell'art. 47, comma 6, del Decreto Legislativo n°77/2021, convertito in Legge 108/2021, sono esclusi dalla gara*, gli operatori economici che hanno violato gli obblighi di cui al comma 3, del citato articolo 47, nei limiti del periodo d'interdizione (di dodici mesi) previsto da detta norma. *In particolare*, il succitato comma 3, dell' articolo 47, prescrive l'impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.L. 77/2021 sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

*1.1. Disposizioni ulteriori per favorire pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità (Obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art.47 del D.L. 77/2021-L.108/2021)*

Ferme le ipotesi in cui sia prevista l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla gara per il mancato adempimento di quanto disposto dall'articolo 47 del D.L. 77/2021 (precisate al precedente punto), ai sensi dell'articolo 47, commi 3 e 3-bis, del suddetto D.L. si applicano, rispettivamente, le seguenti disposizioni:

- ai sensi dell'articolo 47, comma 3, gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono tenuti a consegnare alla Stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali riportate al paragrafo successivo nonché l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti investimenti pubblici finanziati con risorse PNNR o PNC (come indicato al precedente punto, ultimo periodo);

- ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, gli operatori economici di cui al punto precedente sono tenuti a consegnare alla Stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 (ovvero la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a

loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, relazione che deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, come suggerito dalle Linee Guida adottate con D.P.C.M. – Dipartimento per le pari opportunità – del 7/12/2021, la presente S.A. prevede che l'assolvimento di tale obbligo sia esteso anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti.

La mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui al presente punto determina l'applicazione delle penali riportate al paragrafo successivo.

1.2. Penali in caso di mancata ottemperanza delle disposizioni ulteriori per favorire pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità (Obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art.47 del D.L. 77/2021-L.108/2021)

Ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del D. L. n. 77 (convertito con L n.108 /2021), la presente S.A. prevede l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al precedente punto 1.1.

In particolare:

- per mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (articolo 47, comma 3): 1(uno) per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;
- per mancata produzione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 (ovvero la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) nonché della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (articolo 47, comma 3-bis): 1(uno) per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Le penali di cui sopra non potranno comunque superare il 10% dell'importo netto del contratto, in ordine al medesimo principio stabilito dall'art.113-bis comma 4 del Codice, relativo alla quantificazione delle penali applicabili per il ritardato adempimento, il quale stabilisce che le penali dovute possono consistere in una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

## VI.2) Requisiti e capacità specifiche

Nell'appalto integrato i concorrenti che intendono eseguire direttamente la progettazione devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'attività di progettazione, unitamente all'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione.

Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1. I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento o che il concorrente indica e dichiarati nel modello di domanda di ammissione.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione.

Possono eseguire le prestazioni di progettazione solo professionisti iscritti negli albi professionali, a cui è riservata l'esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano:

- (a) professionisti singoli o associati;
- (b) amministratori, soci, dipendente, consulenti (con contratto annuale che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di ingegneria;

Qualora il concorrente sia un consorzio stabile le indicazioni di cui alla lett. (a) e (b) sono riferite al consorzio che esegue le prestazioni.

L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l'attività

di progettazione e le altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura richieste.

Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico potrà coprire i requisiti speciali richiesti ed eseguire mediante una delle seguenti modalità:

**1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE.**

Dimostra requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente Disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'articolo 79 comma 7 del D.p.r. 207/2010 e indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti.

In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

**2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE.**

Dimostra requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

**2a)** il mandante è progettista soggetto di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice

**2b)** il mandante è un RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e). In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub- raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

**3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE.**

Dimostra requisiti di progettazione con

**3a)** incarico a singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), d bis) e f) del Codice

**3b)** incarico a RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

**VI.3) Requisiti e capacità specifiche per i LAVORI**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento:

- nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e;
- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda;
- nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

2. Ai sensi dell'art. 84, comma 1, del Codice, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, di cui agli artt. 64 e ss. del Regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità:

- OG1 Classifica III° BIS
- OS21 Classifica III

Ai sensi dell'art. 92 del Regolamento, pertanto:

- il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorparabili per i singoli importi ovvero sia in possesso dei requisiti economico-

finanziari e tecnico- organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori con obbligo di subappalto della categoria scorporabile, sempre che il suo importo complessivo rientri nel limite di cui all'art. 105, comma 2, del Codice;

- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente Bando per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente;
- per i raggruppamenti e i consorzi di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10% (dieci per cento), fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.
- per le imprese cooptate, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

#### **VI.4) Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la PROGETTAZIONE**

Ai fini dell'ammissione a gara i concorrenti dovranno possedere, in proprio ovvero tramite progettisti "Indicati o Associati", i requisiti di progettazione di seguito riportati:

- indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/16 in possesso dei requisiti elencati alle successive lett. A), B), C).
- associare in Raggruppamento verticale ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 50/16 uno dei soggetti indicati all'art. 46, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/16, in possesso dei requisiti di progettazione elencati alle successive lett. A), B), C);

Il medesimo progettista, indicato o associato, non potrà essere designato da due o più concorrenti, pena l'esclusione dei concorrenti medesimi.

Non possono concorrere all'affidamento dell'appalto, né assumere il ruolo di Progettisti associati o indicati, soggetti che versino in una delle situazioni di cui all'art. 24, c. 7, del D. Lgs. 50/16.

I Progettisti associati o indicati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 da autocertificare mediante autocertificazione con la quale i professionisti indicati o associati dichiarano, assumendosene piena responsabilità, quanto di seguito evidenziato:

1. i propri dati (cognome e nome, luogo e data di nascita estremi di iscrizione al relativo Ordine Professionale); per gli studi associati: nominativo di ciascun professionista associato, partita I.V.A., estremi di iscrizione ai rispettivi Albi professionali; per le società di professionisti e di ingegneria: denominazione della società, forma giuridica, sede legale, partita IVA ed estremi iscrizione alla C.C.I.A.A.; analoga autocertificazione

- dovrà essere resa dal soggetto responsabile della progettazione;
2. se si partecipa alla presente gara come concorrente individuato in sede di offerta ovvero componente di R.T.P. già costituita ovvero componente di R.T.P. da costituirsi (indicare percentuale della quota di partecipazione al raggruppamento);
  3. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione indicate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016;
  4. che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016, non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, commi c, c-bis e c-ter del D. Lgs. n. 50/2016; N.B.: Si richiede di fornire, in relazione all'art. 80, c.5, lett. c) c-bis) e c-ter) del D.Lgs. 50/16, tutte le informazioni necessarie affinché la stazione appaltante possa procedere ad una corretta e completa valutazione della professionalità del concorrente.
  5. (in caso di società di professionisti) che la società tra professionisti è in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016;
  6. (in caso di società di ingegneria) che la società di ingegneria è in possesso dei requisiti di cui all'art.3 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016;
  7. di osservare gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, nonché alle condizioni del lavoro nel luogo di prestazione del servizio;
  8. di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto;
  9. di impegnarsi ad eseguire le prestazioni nei modi stabiliti dal Capitolato di gara, dall'offerta tecnica ed economica e nei termini risultanti dall'offerta temporale;
  10. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
  11. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n.165/2001).
  12. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Estremi di Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
  13. Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: i requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008

**I soggetti incaricati della progettazione**, devono possedere, **a pena di esclusione**, i seguenti requisiti (stabiliti in conformità alle Linee Guida 1 dell'ANAC approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 57/17 con delibera n.138/2018).

- A) **Capacità economico-finanziaria (art.83, commi 4 e 5 e Allegato XVII, parte I del D.Lgs.n.50/2016):**  
*FATTURATO GLOBALE per servizi di ingegneria ed architettura realizzato nei migliori tre anni degli ultimi 5 (cinque) esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, deve essere posseduto in misura non inferiore all'importo del corrispettivo posto a base di gara come segue:*

<i>Parametro</i>	<i>Fatturato minimo</i>
Fatturato	€ 60.265,42.

- a) *la dichiarazione deve riportare l'importo del fatturato distinto per ciascuno degli esercizi utili ai fini del requisito, con il totale complessivo nel predetto periodo e il rapporto tra il totale nello stesso periodo e l'importo del corrispettivo per la progettazione posto a base di gara;*
  - b) *per i soggetti per i quali l'esercizio non coincide con l'anno solare o che, in relazione alle proprie disposizioni statutarie non dispongano legittimamente del bilancio approvato e depositato per l'ultimo anno tra quelli utili, il riferimento può essere fatto agli ultimi esercizi disponibili; per i liberi professionisti individuali, le associazioni di professionisti, le società di persone, le cooperative, non tenuti dalla redazione del bilancio, per i quali le dichiarazioni telematiche non siano disponibili in relazione all'ultimo anno tra quelli utili, possono fare riferimento alle ultime annualità fiscali disponibili; per i soggetti esteri di paesi che non prevedono la pubblicazione del bilancio, sono ammessi gli elenchi delle fatture o dei libri contabili ufficiali riconosciuti nei rispettivi paesi*
- B) **Capacità tecnica e professionale (art.157, comma 1 ed artt.83 e 86 del D.Lgs.n.50/2016; Linee Guida Anac**

**n.1)**

1. avere espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, un **elenco di servizi di ingegneria e architettura**, relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella, il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID:

Categoria e ID delle opere	Valore delle opere (EURO)	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi (EURO)
E.08	1.446.323,76	1.446.323,76
OS3	1.202.020,52	1.202.020,52

Si precisa che la comprova del requisito in parola è fornita in uno dei seguenti modi:

- ◇ In caso di servizi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
  - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
  - dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
- ◇ In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
  - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

2. aver espletato **due servizi "di punta"** di ingegneria e architettura negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Categoria e ID delle opere	Valore delle opere (EURO)	Importo complessivo minimo per servizi di punta (EURO)
E.08	1.446.323,76	1.157.059,01
OS3	1.202.020,52	961.616,42

A tal proposito, il Decreto Ministeriale 17/06/2016, dal titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Decreto Legislativo n°50/2016", nell'allegata tabella Z-1 enumera le corrispondenze ammesse per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione del certificato di regolare esecuzione dei servizi svolti o documenti equipollenti.

Si precisa che la comprova del requisito in parola è fornita in uno dei seguenti modi:

- ◇ In caso di servizi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
  - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
  - dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
- ◇ In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
  - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

– copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare

Se l'operatore economico è provvisto dell'attestazione SOA per prestazioni di progettazione, i requisiti per la progettazione dovranno essere dimostrati attraverso il proprio *staff* di progettazione. Qualora lo staff di progettazione non sia in grado di comprovare detti requisiti, il concorrente dovrà indicare in sede di offerta (oppure associarsi in RTI con) uno o più progettisti scelti tra i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in possesso dei suddetti requisiti.

E' inoltre necessario che l'attestazione SOA riporti l'annotazione in calce a comprova della qualificazione per progettazione e costruzione per classifiche adeguate ai lavori da progettare e costruire come da tabella su esposta.

Non è ammesso il cumulo tra i requisiti per progettazione riconducibili ai certificati SOA ed i requisiti dei progettisti esterni. Pertanto, il concorrente, sia esso impresa singola o associata, dovrà essere in possesso di attestazione SOA che copra interamente i requisiti relativi alla progettazione. Ugualmente i progettisti esterni dovranno essere in possesso, per l'intero, dei requisiti relativi alla progettazione.

E' fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla medesima procedura in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo, o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti che presentino offerta, sotto qualsiasi forma, e per società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione di tali divieti comporterà l'esclusione di entrambi gli operatori economici.

### C) Requisiti del gruppo di lavoro

Ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato, a pena di esclusione, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

I ruoli (figure professionali) "minimi" richiesti per l'espletamento dei servizi di ingegneria oggetto di appalto sono indicati nella tabella sottostante. Il gruppo di lavoro che sarà costituito dal concorrente per lo svolgimento dell'incarico dovrà comprendere almeno le seguenti professionalità:

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE		
N°	FIGURA RICHIESTA	REQUISITI DI IDONEITÀ
N° 1	<b>PROGETTISTA CIVILE</b>	Laurea magistrale o quinquennale in architettura o ingegneria con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nella sezione "A" dell'ordine professionale
N° 1 <i>Può coincidere con una delle altre figure professionali previste</i>	<b>COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE</b> <i>abilitato ai sensi del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.</i>	Tecnico abilitato quale Coordinatore della Sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV d.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – in particolare deve possedere i requisiti previsti all'art. 98 del citato d.Lgs. 81/2008
N° 1	<b>GEOLOGO</b>	<i>Laurea in geologia ed abilitazione professionale con relativa iscrizione all'albo dell'ordine professionale di appartenenza</i>
N° 1 <i>In caso di RTP</i>	<b>GIOVANE PROFESSIONISTA</b>	<i>Iscritto all'albo professionale da meno di 5 anni</i>

Il gruppo di lavoro potrà essere composto anche da n° 1 persona fisica, *sempre che in capo alla stessa vi sia il possesso di tutti i requisiti di idoneità precisati nella precedente tabella:*

Si precisa che nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 46, comma 1, lett. e) del Codice, nel "Gruppo di lavoro" deve essere prevista la presenza di un **giovane professionista** con le caratteristiche di cui all'art. 4 del D.M. 263/2016.

Si precisa altresì, che relativamente alle figure professionali del geologo le stesse potranno essere inserite quali mandanti del raggruppamento temporaneo concorrente oppure potranno essere considerate in qualità di collaboratore professionale, ai sensi dell'art. 2230 del Codice Civile.

In ogni caso per questa figura professionale sopra indicata andranno indicati in fase di gara i dati (nome, cognome, data di nascita, residenza, dati di laurea, dati di iscrizione all'ordine professionale, dati di iscrizione alla cassa previdenziale, dati di assicurazione professionale, ecc...).

Si precisa infine che tale figura professionale (geologo), se indicata in qualità di mandante del raggruppamento temporaneo, dovrà rendere la documentazione utile alla partecipazione alla gara come specificata nel prosieguo del presente disciplinare; se, viceversa, verrà indicata quale collaboratore professionale (ai sensi dell'art. 2230 del Codice Civile), dovrà rendere una dichiarazione di accettazione dell'incarico relativa allo specifico appalto nonché dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Del Gruppo di Lavoro potranno, *altresì*, far parte tutti i collaboratori dei professionisti incaricati dello svolgimento dei servizi sopra indicati, *in particolare*:

- il professionista indicato per la progettazione esecutiva per l'espletamento della propria attività potrà avvalersi di uno o più collaboratori; tali professionisti dovranno essere in possesso di specifici titoli professionali (laurea, laurea breve, diploma) adeguati in relazione ai compiti di supporto che svolgeranno nei confronti del progettista;
- il professionista indicato quale coordinatore della sicurezza per l'espletamento della propria attività potrà avvalersi di uno o più collaboratori anch'essi in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 98. del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Per collaboratori devono intendersi, *a seconda della forma di partecipazione e della natura giuridica del concorrente*, alternativamente e/o cumulativamente: professionista associato; socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente, collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (o simile) su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 02/12/2016, n°263.

Si specifica che il presente documento individua solo quantitativamente le unità stimate, in termini di figure professionali, per lo svolgimento dell'incarico e le prestazioni specialistiche, nell'ipotesi che il concorrente debba suddividere tali unità nelle prestazioni specialistiche così come individuate nella precedente Tabella.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche. Ai sensi del medesimo articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare la persona fisica, con qualifica di Architetto/Ingegnere, incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Ai sensi dell'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti, si precisa che lo svolgimento delle suelencate prestazioni specialistiche per la cui esecuzione sono necessari i requisiti di idoneità professionale sopraelencati non può essere subappaltato e, pertanto, il rapporto tra l'operatore economico che partecipa alla presente procedura e il soggetto incaricato di svolgere tali prestazioni può configurarsi esclusivamente quale:

- rapporto di lavoro subordinato (*se tale soggetto è dipendente dell'operatore economico che partecipa alla presente procedura*);
- R.T. (*se tale soggetto assume il ruolo di mandante nel R.T.*);
- rapporto di lavoro parasubordinato (*se tale soggetto e l'operatore economico che partecipa alla presente procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa*).

In caso di riunione temporanea di progettisti (costituita o costituenda) si precisa quanto segue:

- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun partecipante al raggruppamento; il requisito relativo all'iscrizione all'Albo deve essere posseduto dai professionisti che eseguono la progettazione;
- Il requisito relativo alla Capacità economico-finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla

mandataria, costituita dal componente che svolge la prestazione principale

- Per quanto attiene ai requisiti di Capacità tecnica e professionale:
  - A. elenco di servizi di ingegneria e architettura
    - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale
    - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
  - B. servizi di punta:
    - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale;
    - nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Con riferimento al predetto requisito dei “*due servizi di punta*”, il divieto di frazionamento previsto dalle Linee Guida 1 Anac riguarda il singolo servizio di ogni “*coppia di servizi*” di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto.
- L'indicazione, ex art. 24, comma 5, Codice della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, potrà essere fatta in sede di offerta; analoga previsione per il geologo chiamato, ex art. 31, comma 8, Codice, a predisporre la relazione geologica, la cui indicazione, laddove il professionista non concorra alla copertura dei requisiti di gara, potrà essere rimandata alla fase di offerta.

I raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/16 devono prevedere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e dell'art. 4 del DM MIT n. 263 del 2/12/16, in qualità di progettista la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

#### Consorzi stabili per la progettazione

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 1 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### **VI.5) Avvalimento**

Ai sensi dell'art. 89, comma 12, del Decreto Legislativo n°50/2016, non è ammesso l'avvalimento per la cat. OS21 trattandosi di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice è ammesso l'avvalimento per le cat. OG1, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. In particolare, per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali, il concorrente, *ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice*, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi prendono parte al “Gruppo di

Lavoro” ed eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché delle ulteriori dichiarazioni nei termini indicati nel seguito. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, *a pena di esclusione*, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, *ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice*.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto a mezzo pec al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, *ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice*. Il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, comma 8, del Codice.

*Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice*, in caso di avvalimento il concorrente deve allegare la seguente documentazione:

- a. una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria);
- b. una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante l’assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice e produrre il DGUE, il modello DGUE dichiarazioni integrative e le dichiarazioni relative ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3;
- c. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con riferimento a:
  - ✓ le risorse economiche e/o le garanzie messe a disposizione;
  - ✓ i mezzi, le attrezzature, i beni finiti e i materiali messi a disposizione, con l’indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o delle attrezzature con i loro dati identificativi;
  - ✓ il numero degli addetti messi a disposizione, facenti parte dell’organico dell’ausiliaria, i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell’inizio del servizio con le specifiche del relativo contratto;a tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- d. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice;
- e. ai fini della verifica delle condizioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n° 159 del 06/09/2011, dichiarazione contenente le generalità dei familiari maggiorenni conviventi, resa da tutti i soggetti dell’impresa ausiliaria come per legge;
- f. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto

con riferimento alla precedente lettera c) dettagliatamente quantificate. *Si precisa che il prestito del requisito non deve assumere un mero valore astratto e, pertanto, nel contratto devono essere espressamente indicati le risorse e i mezzi prestati per l'esecuzione del contratto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in relazione all'oggetto del presente appalto.*

*Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti*

*sostanziali del contratto di cui alla lettera f), attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall'articolo 89, comma 5, del Codice.*

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con data non anteriore alla pubblicazione del bando.

L'avvalimento della certificazione di qualità è ammesso soltanto allorché nel contratto di avvalimento, insieme alla stessa certificazione, venga "prestata" con chiarezza l'intera organizzazione aziendale che ne funge da presupposto oggettivo, con l'esatta indicazione di tutti i mezzi e strumenti (personale, sedi, magazzini, macchinari, ecc.), secondo l'indirizzo condiviso dalla giurisprudenza amministrativa più recente (Consiglio di Stato, Sez. III, n° 2344 del 18/04/2011 – Tar Piemonte, Sez. I, n°224 del 15/01/2010 – Parere AVCP n° 115 del 22/06/2011).

In ogni caso sono valide tutte le disposizioni di cui all'art. 89 del Codice.

## **SEZIONE VII LEGALITÀ NEGLI APPALTI, VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE ED ALTRI OBBLIGHI**

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle clausole della presente sezione comporterà la esclusione dalla procedura di gara.

### **VII.1) Valutazione di impatto criminale**

I soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si impegnano, in caso di aggiudicazione dell'appalto e sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, a comprendere nel contratto d'appalto, rispettare e far rispettare le clausole contrattuali di Valutazione di Impatto Criminale di cui all'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di Attuazione della predetta Legge Regionale n°3 / 2007.

### **VII.2) Artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n°3/2007**

Il concorrente si obbliga, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le clausole contenute negli artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n°3/2007.

### **VII.3) Patto di integrità**

Il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di aver preso visione integrale del "Patto di Integrità" ( ALLEGATO A ) in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 4 del 28/01/2022 e di impegnarsi a sottoscriverlo, in caso di aggiudicazione.

### **VII.4) Codice di comportamento**

Il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione, di aver preso integrale del "Codice di comportamento" (ALLEGATO B) adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 46 del 14/06/2021 e di impegnarsi a rispettarlo, in caso di aggiudicazione.

### **VII.5) Clausole relative al finanziamento**

Nel caso in cui, per qualunque motivo, dovesse venir meno la disponibilità anche parziale delle somme necessarie per la realizzazione delle opere, in conformità ai disposti di cui alla Legge Regionale n°8/2018, il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di accettare che nessun indennizzo sarà dovuto dalla stazione appaltante né sotto forma di mancato utile né come indennizzo per le spese di partecipazione e di redazione dell'offerta tecnica.

Il concorrente dichiara, altresì, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di essere consapevole e di accettare che i pagamenti sono comunque subordinati all'effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore al Comune secondo le regole previste dalla specifica linea di finanziamento.

**SEZIONE VIII**  
**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

**VIII.1) Criterio di aggiudicazione**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta temporale progettazione	5
Offerta temporale lavori	5
Offerta economica	5
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

**VIII.2) Elementi di valutazione dell'offerta**

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata *ai sensi dell'art. 95 del Codice* e secondo quanto previsto dalle Linee Guida n°2, recanti *"Offerta economicamente più vantaggiosa"*, approvate dall'ANAC con deliberazione n°1005 del 21/09/2016.

In particolare, *ai sensi dell'art. 95 del Codice*, sono stabiliti i seguenti elementi qualitativi e quantitativi di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi massimi:

- a. la qualità, che comprende il miglioramento della qualità e della funzionalità dell'opera, il minor costo di utilizzo e di manutenzione, la migliore organizzazione e sicurezza del cantiere;
- b. diminuzione dei tempi di esecuzione della progettazione e di esecuzione dell'opera;
- c. ribasso percentuale unico.

Di seguito sono elencati i criteri di valutazione e i relativi punteggi.

criterio	Descrizione del criterio/Sub criterio	Punteggio massimo del sub criterio	Punteggio massimo del criterio 85
<b>A</b>	<b>A.1</b> <b>QUALITA' TECNICA</b>  Proposte migliorative e/o integrative rispetto al progetto posto a base di gara, che il concorrente si impegna a realizzare senza oneri aggiuntivi per la s.a. finalizzate a migliorare/integrare le opere progettate che incidano sugli aspetti di qualità, prestazione e durabilità e metodologie innovative con riguardo anche alle tecniche di posa delle opere, anche attraverso l'utilizzo di tecniche e/o tecnologie e/o materiali innovativi e/o soluzioni integrative che, in coerenza con il predetto criterio, non comportino eccedenze planimetriche rispetto al piano di esproprio, non costituiscano varianti sostanziali al progetto approvato, non modifichino gli studi specialistici già approvati e non comportino modifiche sostanziali e/o stravolgimenti all'impostazione progettuale autorizzata e non comportino la necessità di riacquisire i pareri da parte degli enti terzi.	25	
	<b>A.2</b> <b>QUALITA' AMBIENTALE</b>  Validità delle proposte al fine del conseguimento della mitigazione dell'impatto ambientale complessivo delle opere mediante la riduzione dei rifiuti prodotti in sede di realizzazione e l'uso di materiali provenienti da attività di riciclo. Modalità di esecuzione delle lavorazioni, organizzazione, attrezzature, macchinari e logistica di cantiere, in relazione alla salvaguardia del contesto ambientale ove è allocato l'intervento in questione. Migliorie di carattere ambientale in riferimento ai CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM). Saranno valutate positivamente le proposte che prevedono condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM.	15	

	<b>A.3</b> <b>POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001</b>	5	
	<b>A.4</b> <b>MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'OPERA</b> Proposte migliorative e/o integrative rispetto al progetto posto a base di gara finalizzate ad una efficace manutenzione delle opere anche con riferimento all'accessibilità per la manutenzione e delimitazione delle aree delle opere da realizzarsi e dei luoghi anche circostanti di particolare pregio, soluzioni migliorative attinenti agli aspetti di inserimento ambientale delle opere che, in coerenza con il predetto criterio, non comportino eccedenze planimetriche rispetto al piano di esproprio, non costituiscano varianti sostanziali al progetto approvato, non modifichino gli studi specialistici già approvati e non comportino modifiche sostanziali e/o stravolgimenti all'impostazione progettuale autorizzata e non comportino la necessità di riacquisire i pareri da parte degli enti terzi.	15	
	<b>A.5</b> <b>ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI E SICUREZZA</b> Organizzazione dell'impresa durante l'esecuzione dei lavori per consentire una migliore conduzione del cantiere e delle lavorazioni da effettuare attraverso la minimizzazione dei disagi verso i cittadini anche per quanto attiene ai profili della sicurezza del cantiere e in relazione ai ripristini della viabilità interferita. Minimizzazione degli impatti ambientali (emissioni polveri, rumorosità ecc.) sulle attività circostanti e sull'abitato (approvvigionamento, stoccaggio dei materiali, trasporto a discarica o a trattamento, transito nei luoghi di lavoro). Misure adottate per fronteggiare l'emergenza Covid-19.	5	
	<b>A.6</b> <b>POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 45001</b>	5	
	<b>B.1</b> <b>PROGETTAZIONE</b> Esperienza e qualificazione professionale dei progettisti	5	
	<b>B.2</b> <b>ORGANIZZAZIONE PROGETTAZIONE</b> Adeguatezza organizzativa dei progettisti	5	
	<b>C</b> <b>OPPORTUNITA'</b> Pari opportunità generazionali e di genere	5	
<b>D</b>	Diminuzione sui tempi di esecuzione dei lavori ( <i>ribasso max 12% = 60 giorni</i> )		<b>5</b>
<b>E</b>	Diminuzione sui tempi di redazione Progetto Esecutivo ( <i>ribasso max 16,7% = 10 giorni</i> )		<b>5</b>
<b>F</b>	Offerta Economica ( <i>ribasso</i> )		<b>5</b>
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>			<b>100</b>

TABELLA 1 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE

### VIII.3) Valutazione delle offerte

I punteggi saranno attribuiti da una commissione di gara, nominata secondo le modalità di cui all'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di cui alla precedente tabella, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore secondo la seguente formula:

$$K_i = A_i * P_A + B_i * P_B + C_i * P_C$$

dove:

$K_i$  è il punteggio totale attribuito al concorrente *iesimo*;

$A_i, B_i$  e  $C_i$  sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente *iesimo*;

$P_A, P_B$  e  $P_C$  sono i fattori ponderali indicati negli atti di gara (cfr. Tabella n. 1)

NON SI PROCEDERÀ AL CALCOLO DELLA RIPARAMETRAZIONE

Le modalità di attribuzione dei coefficienti  $A_i, B_i$  e  $C_i$  da 0 a 1, a ciascun elemento di valutazione ed i criteri motivazionali adottati dalla Commissione, sono indicati nelle successive tabelle 2 e 3.

Criterion	Description of the criterion	Sub criterion	Modalities of attribution of coefficients																		
A-B-C	Qualità	A.1 <u>Qualità tecnico</u>	<p>La commissione, nel caso in cui le offerte da valutare siano superiori a tre, procederà per ciascun sub criterio all'assegnazione di gradi di preferenza da attribuire a ciascun concorrente attraverso il confronto a coppie tra le offerte esaminate. La somma dei gradi di preferenza così ottenuti saranno trasformati, per ciascun commissario e per ciascun subcriterio, in coefficienti provvisori variabili tra 0 e 1 attribuendo il coefficiente 1 al concorrente che ha ottenuto maggiori gradi di preferenza e agli altri concorrenti un punteggio consequenzialmente proporzionale. Successivamente, per ogni concorrente e per ogni subcriterio, si definiranno i coefficienti definitivi <math>A_i, B_i, \dots</math> ecc calcolando la media tra i coefficienti provvisori calcolati in precedenza e attribuendo il coefficiente 1 al concorrente che ha ottenuto il valore medio più elevato e riparametrando gli altri coefficienti di conseguenza (caso lett. b, punto 1. di cui alle Linee guida Paragrafo V).</p> <p>Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori o uguali a tre, la commissione procederà all'assegnazione per ciascun sub criterio attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (caso lett. a di cui alle Linee Guida - Paragrafo V) sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento e secondo la seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="794 1171 1434 1451"> <thead> <tr> <th>GIUDIZIO SULL'OFFERTA</th> <th>COEFFICIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eccellente</td> <td>0,90 ÷ 1,00</td> </tr> <tr> <td>Ottima</td> <td>0,80 ÷ 0,90</td> </tr> <tr> <td>Distinta</td> <td>0,70 ÷ 0,80</td> </tr> <tr> <td>Buona</td> <td>0,60 ÷ 0,70</td> </tr> <tr> <td>Sufficiente</td> <td>0,50 ÷ 0,60</td> </tr> <tr> <td>Scarsa</td> <td>0,30 ÷ 0,50</td> </tr> <tr> <td>Insufficiente</td> <td>0,01 ÷ 0,30</td> </tr> <tr> <td>Gravemente insufficiente</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	GIUDIZIO SULL'OFFERTA	COEFFICIENTE	Eccellente	0,90 ÷ 1,00	Ottima	0,80 ÷ 0,90	Distinta	0,70 ÷ 0,80	Buona	0,60 ÷ 0,70	Sufficiente	0,50 ÷ 0,60	Scarsa	0,30 ÷ 0,50	Insufficiente	0,01 ÷ 0,30	Gravemente insufficiente	0,00
		GIUDIZIO SULL'OFFERTA		COEFFICIENTE																	
		Eccellente		0,90 ÷ 1,00																	
		Ottima		0,80 ÷ 0,90																	
		Distinta		0,70 ÷ 0,80																	
		Buona		0,60 ÷ 0,70																	
		Sufficiente		0,50 ÷ 0,60																	
		Scarsa		0,30 ÷ 0,50																	
Insufficiente	0,01 ÷ 0,30																				
Gravemente insufficiente	0,00																				
A.2 <u>Qualità ambientale</u>																					
A.4 <u>Manutenzione e gestione dell'opera</u>																					
A.5 <u>Esecuzione delle lavorazioni</u>																					
B.1																					
B.2																					
C																					
D	Diminuzione sul tempo di esecuzione lavori	$B_i = T_i / T_{max}$ dove $B_i$ = coefficiente attribuito al concorrente <i>i-esimo</i> ; $T_i$ = valore dell'offerta (diminuzione dei tempi) del concorrente <i>i-esimo</i> ; $T_{max}$ = valore dell'offerta (diminuzione dei tempi) più conveniente																			
E	Diminuzione sul tempo di Redazione Progetto Esecutivo	$B_i = T_i / T_{max}$ dove $B_i$ = coefficiente attribuito al concorrente <i>i-esimo</i> ; $T_i$ = valore dell'offerta (diminuzione dei tempi) del concorrente <i>i-esimo</i> ; $T_{max}$ = valore dell'offerta (diminuzione dei tempi) più conveniente																			
F	Ribasso percentuale	Per la valutazione del punteggio da attribuire alla componente quantitativa - parte economica elemento "D" la Commissione di gara applicherà la seguente formula: $V_i = (R_i / R_{max})^\alpha$																			

		<p>Dove:  <math>R_i</math>= ribasso offerto dal concorrente i-simo  <math>R_{max}</math>= ribasso dell'offerta più conveniente per amministrazione</p> <p>Si stabilisce che il valore attribuito ad <math>\alpha</math> è 0,25.  All'offerta economica verrà attribuito il valore derivante dal prodotto di <math>V_i \times 10</math></p>
--	--	--

TABELLA 2 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI

Critério	Descrizione del criterio	Sub criterio	Criteri motivazionali
A	Qualità	<b>A.1</b> <u>Pregio tecnico</u>	<p>Le offerte presentate dai concorrenti saranno valutate, rispettivamente, in ragione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- concretezza, attinenza, efficacia e della, più o meno, realizzabilità delle soluzioni migliorative e/o integrative formulate;</li> <li>- completezza, definizione e chiarezza degli elaborati proposti, con gli opportuni richiami normativi, ricavabile dal livello della definizione grafica, contabile e documentale delle proposte presentate;</li> <li>- innovazione ovvero le proposte devono essere connotate di originalità in relazione al progetto e, se possibile, in relazione al mercato degli appalti del settore;</li> <li>- specificità nel senso che le proposte migliorative / integrative siano state elaborate appositamente per l'appalto in corso e non siano proposte "standard";</li> <li>- qualità complessiva delle soluzioni proposte.</li> </ul> <p>Non verranno prese in considerazione le proposte e migliorie non conformi o che discordino significativamente dagli indirizzi progettuali e che non abbiano una diretta attinenza con la logica progettuale, ovvero che riguardino opere aggiuntive, ovvero che comportino la necessità di ottenere ulteriori pareri e autorizzazioni. Si rappresenta che le soluzioni proposte dal concorrente possono riguardare anche più criteri, se soddisfano contemporaneamente le specifiche dettate nel singolo criterio di valutazione.</p>
		<b>A.2</b> <u>Caratteristiche funzionali,</u>	
		<b>A.3</b> <u>Manutenzione e gestione dell'opera</u>	
		<b>A.4</b> <u>Esecuzione delle lavorazioni</u>	
		<b>B.1</b> <b>PPROGETTAZIONE</b> <u>Esperienza e qualificazione professionale dei progettisti</u>	
		<b>B.2</b> <b>ORGANIZZAZIONE PROGETTAZIONE</b> <u>Adequatezza organizzativa dei progettisti</u>	
<b>C</b> <b>OPPORTUNITA'</b> <u>Pari opportunità generazionali e di genere</u>			

TABELLA 3 - CRITERI MOTIVAZIONALI

I criteri di calcolo saranno effettuati con il sistema di arrotondamento a 2 cifre di Excel.

#### Per i criteri A3 e A.6

Il punteggio viene attribuito solo in caso di possesso della certificazione in parola. Per i RTI la valutazione del requisito è rapportata a un coefficiente  $C=1$  se tutti i raggruppati sono in possesso della certificazione, viceversa il coefficiente  $C$  si riduce in funzione del rapporto tra l'importo dei lavori IA attribuiti a tutti i soggetti certificati del RTI (mandataria e/o mandanti) e l'importo totale IT a base d'asta, ovvero  $C= IA/IT$ . Lo stesso criterio si applica anche ad altri soggetti plurisoggettivi assimilabili ai raggruppamenti (consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese di rete).

#### VIII.4) Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenendo conto di quanto previsto nella presente SEZIONE.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenta il maggior

punteggio nell'offerta tecnica. Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all'art. 77 del R.D. n° 827/1924.

## Valutazione della «Offerta Economica» e della «Offerta Tempo»

### B.1 Elemento Prezzo:

- a) l'elemento prezzo ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio è costituito dal ribasso percentuale unico sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori;
- b) al ribasso percentuale sul prezzo:
  - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
  - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
  - è attribuito il coefficiente intermedio applicando la seguente formula (CONCAVA ALLAMIGLIORE OFFERTA (INTERDIPENDENTE)):

$$Bi = (Ti / T_{max})^{\alpha}$$

dove

$Bi$  = coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo;

$Ti$  = ribasso percentuale offerto dal concorrente  $i$ -esimo;

$T_{max}$  = ribasso percentuale offerto dell'offerta più conveniente

$\alpha = 0,25$

Il coefficiente  $Bi$  andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (10).

### B.2 Elemento Tempo:

#### B.2.1 Tempo progettazione

- a) l'elemento tempo è costituito dalla riduzione percentuale sul tempo di progettazione con una riduzione massima offerta di 10 gg.
- b) alla riduzione percentuale sul tempo:
  - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
  - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
  - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
  - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$Bi = Ti / T_{max}$$

dove

$Bi$  = coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo;

$Ti$  = valore dell'offerta (diminuzione dei tempi) del concorrente  $i$ -esimo;  $T_{max}$  = valore dell'offerta (diminuzione dei tempi) più conveniente

Il coefficiente  $Bi$  andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (5).

#### B.2.2 Tempo esecuzione lavori

- a) l'elemento tempo è costituito dalla riduzione percentuale sul tempo di esecuzione dei lavori, con una riduzione massima offerta di 60 giorni..
- b) alla riduzione percentuale sul tempo:
  - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
  - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
  - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
  - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$Bi = Ti / T_{max}$$

dove

$Bi$  = coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo;

$Ti$  = valore dell'offerta (diminuzione dei tempi) del concorrente  $i$ -esimo;  $T_{max}$  = valore dell'offerta (diminuzione dei tempi) più conveniente

Il coefficiente  $B_i$  andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (5).

I criteri di calcolo saranno effettuati con il sistema di arrotondamento a 2 cifre di Excel.

#### **VIII.5) Criterio di individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse**

La Commissione, *ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre*, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice ovvero quando ritenga che siano presenti le condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, chiude la seduta pubblica e nedà comunicazione ai presenti e al RUP, inviando ad esso tutta la relativa documentazione.

Quest'ultimo per la verifica delle suddette offerte anormalmente basse potrà avvalersi della medesima Commissione giudicatrice.

Verrà richiesta per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a dieci giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Sarà esclusa l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, avendo accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice;
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del Codice rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle. Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:
  - l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
  - le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
  - l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del Decreto Legislativo n°1/2008.

La Commissione in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il RUP, qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può escludere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 T.F.U.E. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

Per la congruità del valore degli oneri aziendali interni della sicurezza si applicano le valutazioni contenute nel documento edito dall'Istituto ITACA del 19/02/2015 ad oggetto "Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici – prime indicazioni operative", *per quanto compatibili*.

## **SEZIONE IX**

### **IX.1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La gara si svolgerà in forma telematica ex art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 mediante accesso alla piattaforma e-procurement link <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

I documenti amministrativi e l'offerta economica devono essere inseriti a sistema entro il termine perentorio indicato nel bando di gara, pena la non ammissione alla procedura.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione amministrativa ed economica deve essere firmata digitalmente entro il termine sopra indicato.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore mediante firma digitale o, in alternativa, mediante firma olografa unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati alla Provincia di Benevento esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma sopra indicata, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.

L' "OFFERTA" è composta da:

- A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;**
- B. OFFERTA TECNICA;**
- C. OFFERTA ECONOMICA – OFFERTA TEMPO**

Pertanto, la Piattaforma consente di predisporre:

- una busta telematica contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- una busta telematica contenente l'OFFERTA TECNICA;
- una busta telematica contenente l'OFFERTA ECONOMICA.

Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
  - compilare i seguenti form on-line:
    - Anagrafica
    - Legale Rappresentante
    - Forma di partecipazione
  - scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara";
  - compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;
  - inserire nel sistema i documenti allegati firmati digitalmente nell'apposito spazio previsto;
- (i formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente \*.pdf e \*.p7m, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema)

Il sistema non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio di scadenza dell'offerta.

I documenti di offerta devono essere firmati digitalmente e, se richiesto, marcati temporalmente entro il termine sopra indicato.

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare 15 MB di dimensione. Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato pdf, devono essere tutti convertiti in formato pdf.

Il sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul sistema non comporta l'invio dell'offerta all'Appaltante. Dopo avere allegato la documentazione richiesta sarà necessario, infatti, confermare l'invio, ovvero la propria partecipazione, tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima della data di scadenza. Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema per procedere all'invio dell'offerta. Il sistema darà

comunicazione al Fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC, contenente l'elenco dei documenti inseriti e le informazioni relative, e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato nel sistema, come risultante dai log del sistema stesso.

Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente indicata poiché il sistema, automaticamente, annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. I concorrenti esonerano l'Appaltante e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

In merito ai tempi di presentazione delle offerte, i documenti amministrativi devono essere inseriti a sistema a decorrere dalla "DATA DI PUBBLICAZIONE" ed entro e non oltre la "DATA DI SCADENZA" indicata sul bando di gara.

Dopo tale termine non saranno ammesse offerte anche se sostitutive o integrative di altre già presentate.

L'Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al sistema o che impediscano di formulare l'offerta

## IX.2) CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

- A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**, in bollo, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altra persona dotata di poteri di firma (MODELLO A). Se è del caso, il concorrente allega, *altresi*, copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il pagamento del bollo di euro 16,00 va effettuato telematicamente mediante il modello F23; la ricevuta del pagamento deve essere inserita nell'ARCHIVIO INFORMATICO 1.

### INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

*In caso di professionista singolo, il professionista.*

*In caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri.*

*In caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.*

*In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo/capofila "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento o consorzio ordinario dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la parte di servizio che si*

intende assumere e le rispettive quote di partecipazione.

In caso di aggregazioni tra soggetti aderenti al contratto di rete come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n°3 del 23/04/2013 a cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

- Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica: la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall'organo comune (legale rappresentante/procuratore) e assieme alla copia autentica del contratto di rete costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.
- Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da tutte le imprese retiste interessate all'appalto.
- Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione necessari per assumere la veste di mandataria: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. La domanda, pertanto, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante/procuratore di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n°3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e li attestino in conformità alla vigente normativa.

In caso di avalimento, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

#### **B. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE),**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione sul sito :

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>, secondo quanto di seguito indicato.

#### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

***In caso di ricorso all'avalimento si richiede la compilazione della sezione C***

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; Per le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) si richiama la necessità di allegare ai Documenti Amministrativi apposta Dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria,
- 5) originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

***In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D***

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma del subappaltatore;
- 3) PASSOE del subappaltatore.

***Parte III – Motivi di esclusione***

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.80 del d.lgs.50/2016.

***Parte IV – Criteri di selezione***

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente le diverse sezioni, ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico-professionale;

***Parte VI – Dichiarazioni finali***

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo::**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

***Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:***

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

- C. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- D. **DGUE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE** DGUE dichiarazioni integrative in merito ai requisiti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis) e comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del MODELLO 2 bis. Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III "MOTIVI DI ESCLUSIONE" (Art. 80 del Codice) - Sezione A "MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI" del DGUE stesso. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 80, comma 3, del Codice, nella suddetta dichiarazione devono essere indicate le generalità ed il ruolo dei seguenti soggetti:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
- per tutti gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

E. **DICHIARAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ E CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**, di cui alla SEZIONE VI del bando, *rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000*, con modello proprio.

F. **ALTRE DICHIARAZIONI relative alla Sezione VII del bando**, *rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 utilizzando Le dichiarazioni vanno rese dai soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione e sottoscritte con firma digitale.*

**PASSOE:** la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativi ed economico finanziari avviene, ai sensi dell'art. 81, comma 1, del Codice e della delibera ANAC del 27/07/2022 attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un PASSOE (documento che attesta che l'operatore può essere verificato tramite il fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. La mancata registrazione e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE non comportano l'esclusione dalla gara. In tal caso la Stazione Appaltante provvede, con apposita comunicazione ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura.

Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti secondo le previgenti modalità, di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente;

G. **15.1.8 Dichiarazione di aver preso visione dei luoghi e delle aree oggetto dell'intervento**

H. **Garanzia provvisoria,**

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base dell'appalto dedotto l'importo dei servizi di progettazione.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.  
Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 93, commi 2 e 3, del Codice la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) tramite cauzione, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice, così come sostituito dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 21/06/2022, costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, con versamento sul Conto Corrente Postale n. 11688827: IBAN - IT75Z0760115000000011688827;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

L'offerente presenta la sola Scheda Tecnica 1.1. o 1.1.1 (a seconda che la Garanzia sia rilasciata rispettivamente da uno o più garanti) di cui all'Allegato B al Decreto n. 31/2018 debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dall'offerente. Detta Scheda dovrà essere corredata:

- 7) da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria, la Scheda Tecnica e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Inoltre la Scheda Tecnica e la dichiarazione di impegno sopra richiamate dovranno essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà sottoscrivere una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente e produrre una nuova Scheda Tecnica in sostituzione delle precedenti a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. La cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le microimprese, piccole e medio imprese (PMI), raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% prevista al primo periodo del comma 7 dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora il concorrente possa cumulare più riduzioni, dovrà tener conto che la riduzione successiva verrà percentualmente calcolata sull'importo risultante dalla riduzione precedente.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti tramite specifica indicazione sull'attestato SOA ovvero fornendo copia scansionata dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola

associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

**I. Ricevuta attestante il versamento del contributo dovuto a favore dell'ANAC (se dovuta).**

I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad euro 140,00 (centoquaranta/00), dovuta ai sensi della Deliberazione delibera Anac n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, per l'anno 2022, e pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 64 del 17 marzo, e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il codice CIG che identifica la presente procedura è : 9518851457 .

Tale versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità operative riportate sul sito dell'Autorità al seguente link <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi> .

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, sarà accertato il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

*solo In caso di avvalimento*

**J.** in caso dell'**avvalimento**, tutte le dichiarazioni di cui alla SEZIONE VI.5 in uno con il PASSOE dell'ausiliaria;

*solo nel caso di studi associati:*

**K. Statuto dell'associazione professionale** e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

*solo nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:*

**L. atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione delle consorziate o dei membri e del soggetto designato quale capogruppo;

**Lbis. dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice** in cui si indica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o riuniti.

*solo nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:*

**M. copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

**Mbis. dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice** in cui si indica le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o riuniti;

**Mter. dichiarazione in merito al giovane professionista** ovvero nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione dello stesso nel raggruppamento di cui all'art. 4 del d. m. 263/2016;

*solo nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:*

**N. dichiarazione** resa da ciascun concorrente attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. per ciascun operatore, l'indicazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, della quota di partecipazione e la parte di servizio che sarà dallo stesso eseguita;
- d. *solo per i raggruppamenti temporanei*, nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d. m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2, del medesimo decreto;

*solo nel caso di aggregazioni di rete:*

- O. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica:*
  - 1. copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - 2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
  - 3. dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati.

**Obis.** *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:*

- 1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria. *Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del "CAD";*
- 2. dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Oter.** *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:*

- 1. *in caso di RTI costituito:* copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;  
*ovvero*

1. *in caso di RTI costituendo:* copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. *Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del "CAD", il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del "CAD".*

*nel caso di offerte presentate da Procuratore:*

- P. Dichiarazione di aver preso visione dei luoghi oggetto dell'intervento.
- Q. Atto di impegno, come da modello allegato al presente disciplinare, ad inserire nella progettazione esecutiva
  - 1. la demolizione e ricostruzione del locale a piano terra utilizzato come via di esodo e di collegamento del plesso scolastico con la palestra individuato graficamente nella tavPT-I come: disimpegno;

2. la demolizione e ricostruzione del locale a piano terra individuato graficamente nella tavPT-I come : sottoscala centrale idrica
3. una caldaia di riserva di potenzialità pari a 30 KW
4. Tutti gli accorgimenti progettuali in modo da poter raggiungere un'elevata classe energetica, ottenendo un edificio ad energia quasi zero (N-ZEB), come previsto per la costruzione di nuovi edifici scolastici, in attuazione dell'art.4-bis co.1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 e tutti i requisiti per l'accesso agli incentivi GSE.

#### DICHIARAZIONE:

- 1) di aver preso visione del Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 25/2/2015 e del relativo schema di contratto, entrambi pubblicati sull'Albo Pretorio on line del Comune di San Bartolomeo in Galdo alla sezione Trasparenza;
- 2) di impegnarsi ad osservarne scrupolosamente i contenuti e le finalità.

### IX.3) CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L' "OFFERTA TECNICA", dovrà contenere quanto previsto nel presente paragrafo.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

In caso di mancanza di uno degli elaborati il punteggio relativo al subcriterio sarà posto pari a zero.

In riferimento ai singoli elementi oggetto di valutazione che concorreranno alla determinazione del punteggio complessivo del singolo concorrente, al fine di permettere alla Commissione di determinare, sulla base di criteri oggettivi, la costruzione di una scala delle valutazioni, si esplicitano i contenuti dei criteri motivazionali che saranno posti a riferimento.

#### A.1

##### Qualità tecnico

La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da non più di 5 (cinque) facciate in formato A4 di massimo 40 righe (utilizzare carattere arial n. 11) interlinea 1,5. In caso di presentazione di un numero di facciate superiore a cinque, saranno lette e valutate le sole prime cinque.

#### A.2

##### Qualità ambientale,

La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da non più di 5 (cinque) facciate in formato A4 di massimo 40 righe (utilizzare carattere arial n. 11) interlinea 1,5. In caso di presentazione di un numero di facciate superiore a cinque, saranno lette e valutate le sole prime cinque.

#### A.4

##### Manutenzione e gestione dell'opera

La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da non più di 5 (cinque) facciate in formato A4 di massimo 40 righe (utilizzare carattere arial n. 11) interlinea 1,5. In caso di presentazione di un numero di facciate superiore a cinque, saranno lette e valutate le sole prime cinque.

#### A.5

##### Esecuzione delle lavorazioni

La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da non più di 5 (cinque) facciate in formato A4 di massimo 40 righe (utilizzare carattere arial n. 11) interlinea 1,5. In caso di presentazione di un numero di cartelle superiore a cinque, saranno lette e valutate le sole prime cinque.

## **B.1 PROGETTAZIONE**

### *Esperienza e qualificazione professionale dei progettisti*

Con riferimento ai progettisti del proprio staff o ai progettisti facenti parte del raggruppamento o ai progettisti indicati il concorrente deve presentare in sede di offerta tecnica una documentazione grafica, descrittiva o fotografica di numero 3 (tre) interventi di progettazione, svolti nell'ultimo decennio, ritenuti significativi della propria capacità professionale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

Ciascun intervento è descritto da non più di 3 (tre) schede in formato A3.

In caso di presentazione di un numero di progetti superiore a tre, saranno letti e valutati i soli primi tre progetti elencati dall'operatore economico, secondo l'ordine di elencazione dato dal concorrente. Per ogni progetto non saranno lette e valutate più di tre schede in formato A3.

I servizi di ingegneria ed architettura valutabili sono quelli inerenti l'attività di Progettazione esecutiva.

Saranno valutati positivamente i progetti simili in termini di contenuti progettuali e di tipologia del progetto da affidare, con riferimento alla categoria e al grado di complessità, a quello oggetto del presente affidamento. Inoltre saranno valutati positivamente i progetti che evidenziano un grado di complessità delle opere progettate il più elevato possibile in termini di tecniche e tecnologie innovative, con riguardo alla parte strutturale, architettonica ed impiantistica.

## **B.2 ORGANIZZAZIONE PROGETTAZIONE**

### *Adeguatezza organizzativa dei progettisti*

Devono essere presentati il gruppo di lavoro dei progettisti che svolgeranno il servizio di progettazione e una relazione metodologica relativa allo svolgimento delle attività progettuali previste (progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione).

Se il concorrente è membro di costituito o costituendo RTI dovrà presentare un gruppo di lavoro che permetta di interfacciarsi con il Committente in modo univoco.

## **C OPPORTUNITA'**

### *Pari opportunità generazionali e di genere*

Dev'essere redatta una relazione descrittiva dalla quale risulti che il concorrente stia utilizzando specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura di vita e di lavoro nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro.

L'adozione del welfare aziendale deve essere orientato a fornire sostegno ai giovani dipendenti attraverso i seguenti interventi a titolo esemplificativo:

- a) adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- b) adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di percorsi formativi specifici per l'inserimento nel contesto aziendale delle nuove figure professionali e per l'aggiornamento costante delle risorse presenti;
- c) adozione di una formazione professionale con l'attivazione di corsi finalizzati a promuovere la

cybersecurity, l'acquisizione di digital skills e l'utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme digitali.

In caso di partecipazione in raggruppamento la relazione descrittiva deve essere redatta da ciascuno dei componenti del R.T.I. e, in caso di consorzio, da ciascuna delle consorziate esecutrici.

La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da non più di 1 (una) facciata in formato A4, di massimo 40 righe (utilizzare carattere Arial n. 11) interlinea 1,5 per ciascun operatore economico in forma singola o componente di R.t.i. o impresa consorziata esecutrice .

Saranno valutate più positivamente le offerte dalle quali risultino interventi concreti di welfare aziendale già attuati orientati a fornire sostegno ai giovani dipendenti ovvero a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

#### **IX.4) Contenuto dell'“ARCHIVIO INFORMATICO 3 – OFFERTA ECONOMICA”**

##### **Offerta tempo Progettazione**

Indicazione della riduzione del tempo contrattuale espressa in giorni naturali e consecutivi, sul tempo previsto dal bando per la redazione del progetto ed esecutivo, pari a 60 giorni. Il modulo deve riportare l'offerta di una riduzione in giorni, espressa in cifre ed in lettere (in caso di discordanza, si riterrà valido quello indicato in lettere) ed espressa in giorni naturali e consecutivi di riduzione rispetto al termine massimo suddetto, con una riduzione massima offerta di 10 giorni.

Nel caso di offerta tempo con riduzione superiore a 10 giorni la stessa sarà considerata pari a 10 giorni

Si precisa che, in caso di aggiudicazione, il concorrente è obbligato a rispettare il termine da egli stesso offerto per l'esecuzione del servizio, il quale assumerà a tutti gli effetti carattere di vincolo contrattuale.

La dichiarazione di cui al MODELLO 6 deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di associazione temporanea di impresa o consorzio non ancora costituiti, detti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. In caso di impresa/e cooptata/e l'offerta tempo dovrà essere sottoscritta anche dalla/e stessa/e.

A pena di esclusione, l'offerta tempo non dovrà risultare o essere indicata in alcun altro documento della gara.

##### **Offerta tempo Lavori**

Indicazione della riduzione del tempo contrattuale espressa in giorni naturali e consecutivi, sul tempo previsto dal bando per l'esecuzione dei lavori, pari a 500 giorni. Il modulo deve riportare l'offerta di una riduzione in giorni, espressa in cifre ed in lettere (in caso di discordanza, si riterrà valido quello indicato in lettere) ed espressa in giorni naturali e consecutivi rispetto al termine massimo suddetto. con una riduzione massima offerta di 60 giorni.

Nel caso di offerta tempo con riduzione superiore a 60 giorni la stessa sarà considerata pari a 60 giorni

Si precisa che, in caso di aggiudicazione, il concorrente è obbligato a rispettare il termine da egli stesso offerto per l'esecuzione del servizio, il quale assumerà a tutti gli effetti carattere di vincolo contrattuale.

La dichiarazione di cui al MODELLO 6 deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di associazione temporanea di impresa o consorzio non ancora costituiti, detti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. In caso di impresa/e cooptata/e l'offerta tempo dovrà essere sottoscritta anche dalla/e stessa/e.

##### **Offerta economica**

Offerta economica in bollo, predisposta secondo l'allegato MODELLO 7 al presente bando-disciplinare di gara.

A pena di esclusione, l'offerta deve riportare il ribasso da applicare al prezzo posto a base di ribasso, in cifre e lettere. In caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale il ribasso indicato in lettere.

L'imposta di bollo sarà assolta allegando alla propria offerta economica la scansione della ricevuta del modello F23.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui alla presente SEZIONE IX.

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di due cifre decimali. In caso di offerte con tre o più decimali, il ribasso offerto sarà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale qualunque sia il valore della terza. Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta. Oltre all'offerta

nell'archivio informatico non devono essere inseriti altri documenti.

A pena di esclusione l'offerta economica, non dovrà risultare o essere indicata in alcun altro documento della gara. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

## SEZIONE X

### X.1) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLABUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno indicato nel bando di gara presso la sede della Provincia di Benevento sita in Largo G. Carducci n°5, Benevento – Primo Piano – Settore Viabilità e Infrastrutture e vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei soggetti interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o ai giorni successivi.

N.B. : in alternativa, la seduta pubblica di gara potrà svolgersi in modalità "videoconferenza interattiva", al fine di consentire la partecipazione attiva alla stessa, anche a distanza, da parte delle imprese concorrenti.

Il link per accedere alla partecipazione in modalità "videoconferenza interattiva" sarà fornito ai concorrenti tramite avviso sul sito istituzionale della Provincia di Benevento fino al giorno antecedente la data fissata.

Si ricorda che la Piattaforma Telematica "assicura comunque l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni. Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato".

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con gli stessi mezzi.

Le successive eventuali sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul Portale fino al giorno antecedente la data fissata. L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la Provincia di Benevento ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione.

Il Seggio di gara istituito con apposita Determinazione del Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Benevento procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

attivare la procedura di soccorso istruttorio;

redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

In particolare il Seggio di Gara, tra l'altro, provvederà a:

verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono (eventualmente estratti), non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, co.9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, il Seggio di Gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Ai sensi dell'art.85, co.5, del Codice, il Seggio di Gara può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria

per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche il Seggio di Gara provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

La Piattaforma telematica tutela il principio di segretezza delle offerte e assicura la conservazione dei plichi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

*N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai*

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Le sedute per l'esame delle documentazioni amministrative sono pubbliche.

## COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per la valutazione delle offerte tecniche, tempo ed economiche è nominata una commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche, tempo ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione delle commissioni giudicatrici e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

### x.2) APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare (utilizzando la piattaforma).

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo riparametrazione solo relativamente ai singoli criteri.

Non sono previste soglie di sbarramento al punteggio tecnico.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi "riparametrati" (oggetto della I Riparametrazione da eseguirsi solo sui singoli criteri) attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità previste.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che abbia ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett.

a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad informarne il Responsabile del procedimento di gara ai fini dell'esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redige il verbale finale contenente la graduatoria.

### **x.3) SOCCORSO ISTRUTTORIO**

#### ***14. Soccorso istruttorio***

Le carenze di qualsiasi elemento formale della lettera ufficiale di invio dell'offerta, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 e, per i concorrenti oltre 50 dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 D. Lgs. n.198/2006 e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al punto 13.2 del presente disciplinare;

l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della lettera ufficiale di invio dell'offerta, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) è sanabile;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.


Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **SEZIONE XI**





## ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

L'accesso agli atti è disciplinato dall'art. 53 del Codice. In ogni caso, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Codice, sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti della propria offerta tecnica, egli deve presentare la dichiarazione di cui al MODELLO 8, con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica o economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali.

In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo n. 30/2005 "Codice della proprietà industriale".

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni che non abbiano una indicazione concreta, comprovata e comprensibile di quale possa essere l'eventuale danno di divulgazione dei dati tecnici richiesti.

In assenza della dichiarazione di cui sopra non si attiva il soccorso istruttorio di cui alla sezione X.3 del bando, significando implicitamente prestato il consenso all'accesso agli atti della propria offerta tecnica.

Anche in caso di ragioni ostative non sufficientemente motivate, la Stazione Appaltante consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## SEZIONE XII

### XII.1) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui la deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al

secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria, se dovuta e quindi se costituita, verrà svincolata,

all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato a seconda delle esigenze dell'Amministrazione "con atto pubblico notarile informatico" oppure "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante" oppure "in modalità elettronica, mediante scrittura privata".

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione della Verifica Accurata su Ponti Esistenti e/o per eventuali progettazioni successive che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

L'esecutore dei lavori (ad esempio per lavori di indagine geognostica) è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata corrispondente all'importo del contratto stesso. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Amministrazione Aggiudicatrice entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

#### **XII.2) CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto.

#### **XII.3) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale.

#### **XII.4) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Responsabile del Servizio Appalti

Dr. Augusto Travaglione

Il Dirigente

Ing. Angelo Carmine Giordano

Allegati:

- MODELLO 1/A - Domanda di partecipazione impresa singola
- MODELLO 1/B - Domanda di partecipazione RTI, consorzi ordinari, GEIE
- MODELLO 1/C - Domanda di partecipazione aggregazione di rete
- MODELLO 1/D - Domanda di partecipazione dei consorzi stabili
- MODELLO 2 BIS – Dichiarazioni integrative al DGUE
- MODELLO 3 - Dichiarazioni in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Decreto Legislativo n°50/2016
- MODELLO 4 - Dichiarazione impresa Ausiliaria
- MODELLO 5 - Clauseole speciali ed altre dichiarazioni sostitutive
- MODELLO 6 - Offerta tempo
- MODELLO 7 - Offerta economica
- MODELLO 8 Dichiarazione sull'accesso agli atti
- MODELLO 9 – Dichiarazioni ai sensi della normativa antimafia
- ATTO DI IMPEGNO

Abbreviazioni, riferimenti normativi e convenzioni:

- RUP - Responsabile Unico del Procedimento
- CODICE - Decreto Legislativo n°50/2016, così come modificato dal Decreto Legislativo n°56/2017
- REGOLAMENTO: DPR n°207/2010 per le parti ancora vigenti
- COMUNE - Si intende il Comune di cui alla SEZIONE I.1 ovvero il Comune di \_\_\_\_\_)
- PIATTAFORMA – comunechianche.traspare.com
- CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione
- SOA - Società Organismo di Attestazione
- DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
- CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale

